



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 752 DEL 5 settembre 2018

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA – Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, misura e contabilità, per i "lavori di riqualificazione urbana delle aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti di alloggi a canone sostenibile" – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d'asta: euro 258.122,24; S.A.: Comune di Alcamo.

PREC 139/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0085031 del 26.6.2017, con la quale la Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA contesta le disposizioni della *lex specialis* che si pongono in contrasto con gli artt. 60 e 79 del d.lgs. n. 50/2016 «*poiché non rispettano il termine minimo fissato dalla legge per la presentazione delle offerte, e in ogni caso non tengono conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte*»;

CONSIDERATO che l'istante, in particolare, pone all'Autorità il seguente quesito: «*E' illegittima la legge di gara che assegna ai concorrenti un termine per la ricezione delle offerte inferiore a quello stabilito dall'art. 60, comma 1, d.lgs. n. 50/16, tutte le volte in cui, ancorché maggiore di quello di cui al successivo comma 3, non siano state tuttavia "debitamente motivate" le ragioni di urgenza?*»;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 6.6.2018;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO che l'art. 60, comma 1 del Codice appalti prevede che «*Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa*» e che il comma 3 stabilisce che «*Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati*»;

CONSIDERATO, altresì, che secondo l'art. 79, comma 1 del Codice appalti «*Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65*»;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RILEVATO che, nel caso di specie, l'Amministrazione procedente ha fissato un termine di presentazione delle offerte pari a giorni 20 e quindi inferiore al termine minimo ordinario di cui all'art. 60, comma 1 sopra menzionato;

CONSIDERATO che, dalla documentazione pubblicata sul profilo di committente, non si rinvencono le ragioni di urgenza, di cui all'art. 60, comma 3 già menzionato, che avrebbero giustificato la riduzione dei termini ordinari per la ricezione delle offerte previsti per l'appalto in questione;

RILEVATO che la Stazione appaltante non ha presentato alcuna memoria di replica, ma si è limitata, tramite il nuovo RUP subentrato a far data dal 7.2.2018, a precisare che «*non sono state rinvenute altre e diverse contestazioni*» e che «*pertanto, pur prendendo atto delle determinazioni di Codesta Autorità, non si ritiene, stante anche il lungo lasso di tempo trascorso, di porre in essere alcun procedimento in autotutela*»;

RITENUTO, in mancanza di altra documentazione e/o memoria esplicativa da parte della Stazione appaltante, che nel caso di specie la riduzione del termine per la ricezione delle offerte non appare essere motivata sulla base dei menzionati presupposti normativi,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti delle motivazioni che precedono, l'operato della Stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 settembre 2018

Il Segretario Maria Esposito